

Integrazione al regolamento di Istituto relativa alle riunioni in modalità a distanza e al voto telematico.

Approvato dal Consiglio di Istituto in data 20 aprile 202, con delibera n. 8

Capo I bis - Riunioni e delibere a distanza

Art. 3 bis

Riunioni in modalità telematica

1. Gli organi collegiali possono riunirsi in modalità telematica, attraverso l'uso di piattaforme di video conferenza, in tutti i casi di impossibilità oggettiva a svolgere riunioni in presenza o di una situazione di pericolo per la sicurezza o la salute delle persone che suggerisca tale misura.
2. In questo caso le proposte di delibera dovranno essere formulate con chiarezza e inviate ai consiglieri, insieme ai materiali eventualmente necessari per le valutazioni del caso, almeno 3 giorni prima della seduta, con possibilità di fare osservazioni. I documenti pervenuti ai consiglieri sono riservati e non possono essere divulgati al di fuori dei membri dell'organo collegiale (Collegio Docenti, Consiglio d'Istituto, Consigli di Classe, Interclasse, Intersezione).
3. Durante la seduta a distanza il voto è espresso verbalmente da ogni consigliere o, in alternativa e negli organi con numerosi partecipanti, attraverso una consultazione con voto elettronico.
4. Della seduta verrà redatto un verbale. La seduta potrà essere registrata, al solo scopo di consentire la redazione del verbale. La registrazione verrà cancellata successivamente all'approvazione del verbale stesso. L'approvazione del verbale potrà avvenire anche tramite voto elettronico.
5. Per consentire le sedute telematiche, ai genitori componenti del Consiglio potrà essere assegnato un account della piattaforma di comunicazione interna dell'Istituto (google suite for education). Tale account sarà disattivato, al momento della decadenza dalla carica di consigliere per scadenza del mandato o per altra causa.

art. 3 ter

Voto elettronico

1. Nei casi previsti dall'articolo precedente e successivamente alla riunione in modalità telematica, si può ricorrere al voto elettronico.
2. In alcuni casi potrà essere previsto il semplice voto elettronico, senza riunione. Il voto elettronico è previsto esclusivamente per l'assunzione di delibere chiaramente formulate e relative ad aspetti tecnico-esecutivi, al termine di un percorso istruttorio noto. L'avviso relativo alla consultazione, corredato dalla necessaria documentazione relativa alle delibere, deve pervenire con un anticipo di almeno tre giorni rispetto all'avvio e deve contenere l'indicazione della durata prevista, non inferiore alle 24 ore, e l'esplicita definizione dell'orario di chiusura.
3. Tutti i membri sono tenuti a esprimere il proprio voto, favorevole o contrario, o a palesare la propria astensione. I risultati della consultazione sono verificabili da ciascun membro previo accesso alla medesima piattaforma.
4. Il risultato della votazione sarà considerato valido soltanto se ha partecipato alla votazione almeno la metà più uno dei componenti del Consiglio.
5. L'assunzione della delibera telematica, datata il giorno della conclusione della consultazione, viene ratificata da apposito verbale, da prodursi allo scadere del tempo previsto per lo scrutinio e inserirsi nel Registro dei verbali del Consiglio.
6. Limitatamente al Consiglio di Istituto, nel caso previsto al comma 2, qualora un terzo dei componenti richieda di procedere a una consultazione in presenza, il Presidente convoca in seduta straordinaria il Consiglio di Istituto. La richiesta deve pervenire al Presidente entro l'avvio previsto per la procedura di

votazione. Analogamente, qualora non si raggiunga il quorum della metà più uno dei votanti rispetto agli aventi diritto, il Consiglio sarà convocato in seduta straordinaria.

7. Limitatamente al Collegio dei Docenti, qualora il 10% dei componenti richieda di procedere a una consultazione in presenza, il Dirigente Scolastico convoca in seduta straordinaria il Collegio Docenti. La richiesta deve pervenire al Dirigente Scolastico entro l'avvio previsto per la procedura di votazione. Analogamente, qualora non si raggiunga il quorum della metà più uno dei votanti rispetto agli aventi diritto, il CD sarà convocato in seduta straordinaria.

8. Il voto elettronico può essere utilizzato da tutti gli OOCC della scuola per l'approvazione dei verbali nel caso di riunioni in teleconferenza come previsto nell'articolo precedente, a condizione che si dia un intervallo di tempo, prima del voto, che consenta di fare osservazioni.

3 quater

Collegio dei Docenti, riunioni separate

Per le sedute in modalità telematica del Collegio dei Docenti, ai sensi dell'art. 3 bis, potranno essere previste riunioni separate per i docenti dell'infanzia, della primaria e della secondaria.

3 quinquies

Consiglio di Istituto e pubblicità delle sedute

Al fine di garantire la pubblicità delle sedute del Consiglio di Istituto anche nel caso queste vengano tenute a distanza, chi volesse prendervi parte come pubblico, senza diritto di parola, dovrà darne comunicazione alla dirigente scolastica utilizzando l'indirizzo email della scuola.